

REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Scrit. n. 1/4  
Rep. n. 1/10  
R.G. n. 1/10  
DECRETTO:  
P. G. 1/1  
C. G. 1/1

Il Giudice di Pace di Caserta, II sezione, avv. Ivana Catozza ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al R.G. avente ad oggetto risarcimento danni

**TRA**

, rapp.ti e difesi dall' avv. e con lui

elettivamente domiciliati in Caserta alla via .

**ATTORI**

**CONTRO**

in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv

**CONVENUTA**

Conclusioni: all'udienza del 27.6.2011 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato alla convenuta in persona del legale rapp.te p.t., gli attori la convenivano in giudizio davanti a questo ufficio per sentirla dichiarare responsabile di inadempimento contrattuale e, per l'effetto, sentirla condannare al pagamento della somma di euro 440,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Gli attori sostenevano di essere titolari di conto corrente avente il accesso presso la convenuta nonché di carta avente

In data 5.12.2009, verso le ore 17,00 gli istanti si accorgevano di aver smarrito la carta postamat e telefonavano al numero verde indicato da \_\_\_\_\_ per bloccare la carta. L'addetto al numero verde assicurava di aver bloccato la carta. Dopodiché veniva sporta denuncia.

Dopo qualche tempo gli attori si accorgevano che in data 8.12.2009, tra le ore 18,26 e le ore 18,29, ossia dopo che era stata effettuata la telefonata al numero verde per bloccare la carta, erano stati fatti due prelievi dalla carta per euro 250,00 ed euro 190,00. Seguiva da parte degli istanti altra denuncia.

Ritenuta la responsabilità di \_\_\_\_\_ per non aver provveduto al blocco della carta, gli attori chiedevano a questa di essere risarciti del danno subito ma visto il silenzio della stessa, promuovevano il presente giudizio.

Si costituiva la convenuta, che contestava la domanda.

Espletata l'istruttoria, che si concludeva con l'escussione di due testi all'udienza del 27.6.2011 la causa veniva assegnata a sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è parzialmente fondata, per cui va accolta nei limiti di ragione.

L'attore con la documentazione prodotta ha dimostrato sia la sua legittimazione attiva che quella passiva.

Dal testimoniale reso si evince che gli istanti denunciarono lo smarrimento della carta postamat verso le ore 17,00 del 5.12.2008 al numero verde indicato dalla convenuta.

Il dato che i prelievi furono effettuati dagli ignoti il giorno 8.12.2008 tra le ore 18,26 e le ore 18,29 sta a significare che la carta non fu bloccata.

Da ciò ne viene che \_\_\_\_\_ si è resa inadempiente dell'obbligo assunto ex art. 1710 I co c.c. per non aver eseguito le istruzioni del mandante, suo cliente che chiedeva il blocco della carta.

Né può accogliersi la tesi difensiva della convenuta secondo la quale gli attori non avrebbero dovuto telefonare a quel numero verde ma ad altro numero, in quanto quello chiamato opera per il blocco delle carte post pay e non delle carte postamat, perché sarebbe stato onere dell'operatore indicare a quale numero rivolgersi e non assicurare il blocco della carta.

Or dunque, rilevato che se anche la convenuta si serve di terzi per tali operazioni, essa nei confronti del cliente risponde del cattivo operato dei detti terzi cui si è affidata ex art. 1228 c.c., non può qui andare esente da responsabilità attesa la pacificità dei fatti.

Per tale motivo va condannata al pagamento della somma di euro 440,00 in favore degli istanti, oltre interessi legali dal fatto (8.12.2008) al soddisfo.

Le spese vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Caserta, II sezione civile, avv. Ivana Catozza, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al R.G. proposta da in persona del legale rapp.te p.t., respinta ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:

- 1) dichiara responsabile di inadempimento contrattuale e, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma di euro 400,00 oltre interessi legali dall'8.12.2008 sino al soddisfo, in favore degli attori;
- 2) liquida le spese di giudizio in euro di cui euro per spese, euro per diritti ed euro per onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA che pone a carico della convenuta e con distrazione a favore del procuratore dell'attore.

Così deciso in Caserta, li

Ufficio del Giudice di Pace di Caserta  
Depositato in Cancelleria Dott. Ivana Catozza  
Caserta 3/10/08  
IL CANCELLIERE